

Roma, 25 maggio 2026

**Circolare n. 128/2026**

**Oggetto: Autotrasporto – Dogane – Finanziamenti – Tributi – Conversione del DL Fiscale e del relativo decreto correttivo – Decreti legge 27.3.2026, n.38 e 3.4.2026, n.42, come convertiti dalla Legge 22.5.2026, n.88, su G.U. n.117 del 22.5.2026.**

In sede di conversione del DL Fiscale, sono state confermate tutte le misure di diretto interesse per il settore, già introdotte dal decreto stesso e successivamente integrate dal decreto correttivo recepito tramite emendamento governativo.

Come è noto, tale decreto correttivo era stato emanato dal Consiglio dei Ministri per prorogare la riduzione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti in scadenza e per intervenire sulle risorse destinate alle imprese inserite nella cd “lista d’attesa” per la fruizione del credito d’imposta previsto dal cd Piano Transizione 5.0.

Si riepilogano di seguito le previsioni della legge indicata in oggetto.

**Rinvio applicabilità tassa sui piccoli pacchi (art.5).**

È stata confermata la non applicabilità fino al 30 giugno 2026 del contributo amministrativo di 2 euro sulle spedizioni dal valore dichiarato pari o inferiore a 150 euro provenienti da Paesi extra-UE che gli Uffici delle dogane devono riscuotere all’atto dell’importazione definitiva delle merci oggetto di tali spedizioni; anche se tecnicamente in vigore dall’1 gennaio scorso in virtù della Legge di Bilancio 2026 (art.1 c.126-128 L.n.199/2025), l’operatività di tale misura non era stata ancora realizzata per diversi motivi quali il mancato adeguamento dei sistemi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, oltretutto in particolare per l’effetto generato della deviazione dei flussi logistici verso altri Paesi europei con conseguente penalizzazione degli hub italiani (questione prontamente segnalata dalla Confetra che, nel corso di questi mesi, ha operato attraverso un’interlocuzione costante con il MEF, la presentazione di emendamenti di modifica nell’ambito di provvedimenti legislativi e l’impugnazione della misura dinanzi al TAR del Lazio) e per l’entrata in vigore sempre dall’1 luglio 2026 di una medesima tassa del valore di 3 euro disposta dalla regolamentazione europea che richiederà un necessario coordinamento; si rammenta che, a tal proposito, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha recentemente fornito un riepilogo delle modifiche che si applicheranno al sistema unionale delle importazioni e-commerce da luglio 2026.

**Modifiche al beneficio fiscale dell’iperammortamento per l’acquisto di beni strumentali (art.7).**

È stata confermata l’eliminazione del vincolo cd *made in UE/SEE* per i beni strumentali acquistati dalle imprese dall’1 gennaio scorso (e fino al 30 settembre 2028) al fine di usufruire della maggiorazione della deduzione del costo di tali investimenti dal reddito d’impresa (cd *iperammortamento*); si resta in attesa dell’emanazione del relativo decreto interministeriale MIMIT-MEF contenente le regole attuative della misura.

Con un emendamento approvato in fase di conversione parlamentare, è stato inoltre previsto che relativamente alla determinazione del reddito d'impresa oggetto di *concordato preventivo biennale* (di cui al DLGS n.13/2024) rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto ai soggetti contribuenti, oltre a quei valori già previsti dal suddetto DLGS, non sarà considerata la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria eventualmente spettante, cioè quanto previsto dalla *Legge di Bilancio 2026* (art.1 c.427-436 L.n.199/2025) riguardo all'iperammortamento.

#### **Credito d'imposta cd Transizione 5.0 – imprese in “lista d’attesa” (art.8).**

È stato confermato il ripristino dello stanziamento pari a 1,3 miliardi di euro in favore delle imprese inserite nella cd “lista d’attesa” dopo aver presentato pratiche tecnicamente ammissibili e relativa comunicazione di completamento degli investimenti per la fruizione del credito d'imposta previsto dal cd *Piano Transizione 5.0*, nonché il riconoscimento di un ammontare pari all'89,77 per cento del credito d'imposta prenotato per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali (indicati agli Allegati A e B della L.n.232/2016) e per la formazione del personale in competenze per la transizione ecologica.

Inoltre, è stato confermato lo stanziamento di ulteriori 200 milioni di euro suddivisi in tre anni (57,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni per il 2027 e 60 milioni di euro per il 2028, quindi portando l'autorizzazione di spesa totale a 1,5 miliardi di euro) che saranno riconosciuti non come credito d'imposta bensì come contributo per le spese sostenute per gli investimenti in sistemi di gestione dell'energia e per gli impianti per energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, nonché per le certificazioni relative alla documentazione contabile e al risparmio energetico; il contributo non potrà eccedere, per ciascuna istanza, l'ammontare del credito d'imposta richiesto con le comunicazioni per le medesime spese e le modalità operative dell'erogazione saranno definite dal MIMIT con apposito decreto sulla base delle informazioni fornite dal GSE; con un emendamento approvato in fase di conversione parlamentare, è stato previsto che anche tale contributo non concorrerà alla formazione del reddito d'impresa né alla base imponibile dell'IRAP e non rileverà ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del TUIR.

#### **Proroga riduzione delle aliquote di accisa (art.8-bis).**

È stata confermata per il periodo 8 aprile – 1 maggio 2026 la riduzione del prezzo dei carburanti alla pompa con un taglio dell'aliquota di accisa, al netto dell'IVA, pari a:

- 20 centesimi al litro per benzine e gasolio (da 672,90 a 472,90 euro per mille litri);
- 10 centesimi al chilogrammo per il GPL (da 267,77 a 167,77 euro per mille Kg);
- 14,45 centesimi al litro per l'HVO (da 617,40 euro a 472,90 per mille litri);
- 0,00331 euro al metro cubo (cioè l'intera aliquota di accisa) per il gas naturale (quindi per metano e GNL).

Si rammenta che con il successivo DL n.63/2026 (cd *DL Carburanti ter*, attualmente in fase di conversione parlamentare) le suddette riduzioni sono state estese fino al 10 maggio, limitando peraltro la riduzione delle aliquote di accisa di benzina e GPL, mentre con il DM MEF-MASE 8.5.2026 la proroga è stata estesa fino al 22 maggio escludendo però la riduzione dell'aliquota di accisa per l'HVO; infine, con il DL n.89/2026 (cd *DL Carburanti quater*) la proroga è stata estesa fino al 6 giugno limitando la riduzione



**Art. 8**

**Misure fiscali in favore delle imprese e in materia di competitivita' nel settore marittimo**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 770, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilita' previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024, nonche' dell'esaurimento delle risorse disponibili, spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per l'anno 2026, pari all'89,77 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alle spese di formazione del personale.

1-bis. Al fine di assicurare chiarezza applicativa e la conseguente tutela della competitivita' e della sovranita' industriale europea nel settore marittimo, la lettera r-ter) del comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, si interpreta nel senso che gli interventi di decarbonizzazione del settore marittimo, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, anche mediante riqualificazione energetica di quelle esistenti, nonche' l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative, tecnologie di propulsione a zero emissioni e di generazione delle navi devono essere realizzati presso cantieri navali situati all'interno dell'Unione europea.

2. Entro il 30 aprile 2026, il GSE comunica ai soggetti interessati il credito d'imposta utilizzabile dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile ai soggetti interessati di cui al comma 2. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e del citato decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, anche ai fini delle attivita' di controllo.

3-bis. Alle imprese di cui al comma 1 e' concesso un contributo, nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028. Il contributo e' concesso in proporzione alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) e alle spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformita' al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati, risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1. Il contributo di cui al presente comma non puo' eccedere per ciascuna istanza l'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede all'erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalita' individuate con proprio decreto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy. Il

contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi nonche' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.302,3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 80 milioni di euro per l'anno 2027 e a 60 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

4-ter. Per il potenziamento delle infrastrutture del Porto di Piombino, e in particolare per il completamento della banchina nord del Porto in quanto funzionale alla piena riuscita dei progetti di reindustrializzazione del polo siderurgico finalizzati alla riqualificazione economico- produttiva dello stesso e alla salvaguardia occupazionale, sono stanziati risorse per complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 62 milioni di euro per l'anno 2028.

4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla gestione e all'attuazione delle fasi di progettazione tecnico-economica delle opere infrastrutturali e alla realizzazione delle opere, in raccordo con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sulla base di un cronoprogramma. Le risorse sono erogate solo a seguito di richiesta corredata del quadro economico, dei cronoprogrammi procedurali e finanziari e dei codici unici di progetto (CUP).

4-quinquies. Agli oneri di cui al comma 4-ter, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 62 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

4-sexies. Per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e' istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo con una dotazione finanziaria complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 30 milioni di euro per l'anno 2028, finalizzato alla concessione di agevolazioni per l'accesso al credito in regime de minimis, sotto forma di contributi in conto interessi, in relazione a programmi di investimento o progetti qualificati di sviluppo aziendale proposti dalle predette imprese.

4-septies. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalita' di funzionamento, di intervento e di gestione dell'intervento, i criteri e le modalita' di accesso alle agevolazioni nonche' ogni ulteriore disposizione necessaria per l'attuazione del comma 4-sexies.

4-octies. Agli oneri di cui al comma 4-sexies, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 30 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

4-novies. In ragione dello straordinario rilievo della trentottesima edizione della «America's Cup - Napoli 2027» sin dal suo avvio, che avra' luogo a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026 in occasione della prima «Regata Preliminare Louis Vuitton 38<sup>a</sup> America's Cup», le persone giuridiche aventi sede legale in Italia, costituite nel 2026 dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti, sono esentate dall'imposta sul reddito delle societa' e dall'imposta regionale sulle attivita' produttive per le attivita' svolte in conformita' agli scopi istituzionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, a condizione che tali attivita' siano direttamente ed esclusivamente correlate alla partecipazione all'evento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, alle medesime condizioni, anche alle stabili organizzazioni istituite in Italia nel 2026 in occasione dell'evento dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti.

4-decies. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato per le prestazioni rese all'ente organizzatore o alle squadre partecipanti in relazione allo svolgimento della trentottesima edizione della «America's Cup - Napoli 2027» e direttamente correlate alla loro partecipazione all'evento non

concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, ne' ad imposte sostitutive sui redditi. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo di cui al presente comma, percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti che nel medesimo periodo si trasferiscono in Italia per svolgere la loro attivita' e divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, concorrono, per le medesime annualita', alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 35 per cento del loro ammontare. I benefici previsti dal presente comma non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

#### **Art. 8 bis**

##### **Misure in materia di accise**

1. In continuita' con quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, e in considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dall'8 aprile 2026 e fino al 1° maggio 2026, nelle seguenti misure:

- a) benzina: 472,90 euro per 1000 litri;
- b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1000 litri;
- c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi;
- d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' rideterminata nella misura di 472,90 euro per mille litri.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 308 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,4 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

\*\*\*\*\* OMISSIS \*\*\*\*\*

#### **Art. 12**

##### **Modifica dell'imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche**

1. All'articolo 13, comma 2-bis, lettera b), della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e all'articolo 9, comma 3, lettera b), della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, le parole «euro 100,00» sono sostituite dalle seguenti «euro 118,00».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

\*\*\*\*\* OMISSIS \*\*\*\*\*

FINE TESTO